



PRATICHE TELEMATICHE

ALCUNE PROBLEMATICHE/ ERRORI ED APPROFONDIMENTI

TIPO ADEMPIMENTO	PROBLEMATICA RISCONTRATA	NOTE/APPROFONDIMENTI
Pratiche contenute S.C.I.A. di competenza del registro delle imprese (impiantisti, autoriparatori, pulizie, facchinaggio, comm. ingrosso) agenti e mediatori	Mancanza SCIA (o modello ARC)	Rifiuto immediato senza alcun preavviso di rigetto (Determinazione Dirigenziale n. 244 del 15.04.2014)
Data di inizio attività soggette a SCIA	Data inizio attività soggetta a SCIA diversa dalla data di inoltro della SCIA stessa all'ente destinatario	La data di inizio attività deve coincidere con la data di ricevimento della SCIA all'ente destinatario (es. commercio al minuto: data inizio attività = data ricevimento SUAP; autoriparatore/comm. ingrosso/D.M.37/08...: data inizio attività = data spedizione pratica completa di SCIA alla CCIAA)
Iscrizione a seguito di trasferimento sede da altra provincia	Mancata comunicazione dell'inizio dell'attività in caso di iscrizione a seguito di trasferimento da altra	In caso di iscrizione a seguito di trasferimento, deve essere inserito un modello di inizio attività.

	provincia (salvo il caso in cui si iscriva inattiva).	
Descrizione attività	La descrizione dell'attività spesso non coincide con quella effettivamente svolta, ma con la descrizione del codice Ateco; in alcuni casi non è abbastanza precisa da consentire una corretta individuazione dell'attività effettivamente svolta e degli eventuali titoli autorizzativi/abilitativi. Viene compilato in modo errato o omesso il riepilogo delle attività	Come da Circolare M.S.E. n. 3668/C del 27/02/2014, la descrizione attività non deve contenere espressioni generiche, deve riportare il tipo di attività svolta ed i prodotti trattati e deve attenere ad una attività economica con rilievo verso i terzi (ad es., non vanno dichiarate le attività amministrative). Nel riepilogo le attività occorre tener conto di quelle eventualmente già presenti sulla posizione. L'attività deve comunque essere allineata con quella comunicata all'Agenzia delle Entrate
Variazione attività della sede	Errata o omessa compilazione dei riquadri di inizio/variazione/cessazione dell'attività e del riepilogo della stessa (primaria e/o secondaria). "Attività della sede", sovente non viene indicato se la precedente attività iscritta nel R.I permane o viene cessata	L'attività alla quale si dà inizio deve essere riportata nell'apposito campo "E' iniziata l'attività di...". Le eventuali attività precedentemente iscritte nel registro imprese che vengono cessate, devono essere riportate nell'apposito campo "E' cessata parte dell'attività". Vanno inoltre sempre compilati i campi "attività primaria" e "attività secondaria", da cui deve risultare il riepilogo delle attività complessivamente svolte dalla impresa.
Attività prevalente	Mancata compilazione del riquadro "Attività prevalente"	Per attività prevalente si intende l'attività con il più elevato volume d'affari di tutta l'impresa (compresa sede e tutte le unità locali eventualmente esistenti). L'attività prevalente deve essere sempre denunciata al momento dell'inizio della prima attività dell'impresa. Nel caso in cui l'impresa sia inattiva alla sede e inizi l'attività fuori provincia dovrà essere presentato il modello UL alla provincia in cui si trova l'unità locale e il modello S5 (per le società) oppure il

		<p>modello I2 (per le imprese individuali) per dichiarare presso la sede quale attività prevalente viene iniziata. Se l'attività prevalente viene modificata dovrà essere denunciata tale variazione (sempre con il modello S5 o I2).</p>
<p>Codifica Ateco e modalità di assegnazione</p>	<p>Sollecito inserimento codifica a seguito evasione pratica</p>	<p>La corretta classificazione Ateco delle attività risultanti al Registro Imprese ha ripercussioni sotto molteplici aspetti, dalle conseguenze ai fini previdenziali, a possibili esclusioni in gare d'appalto (Consiglio di Stato, IV sezione, Sentenza n. 5729/13) e bandi di erogazione di contributi alle imprese.</p> <p>Il sistema di codifica delle attività, finalizzato ad un progressivo allineamento dei codici presenti nel Registro Imprese con quelli autodichiarati dall'impresa all'Agenzia delle Entrate, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese monolocalizzate (che operano, cioè, esclusivamente sulla sede legale e non su unità locali), i codici Ateco vengono assegnati automaticamente prelevandoli dagli archivi dell'Agenzie delle Entrate e sono resi disponibili in visura il giorno successivo all'evasione della pratica Registro Imprese/REA di inizio/modifica attività; • per le imprese plurilocalizzate (cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di Camere di Commercio diverse): <ul style="list-style-type: none"> - l'assegnazione in automatico sopra descritta avviene solo per il codice dell'attività prevalente dell'impresa; i codici Ateco riferibili all'attività primaria e alle attività secondarie delle singole localizzazioni (sede legale e/o unità locali) sono invece assegnati dal servizio di codifica centralizzata del Sistema Camerale tramite l'analisi delle informazioni descrittive dell'attività dichiarata al Registro Imprese e sono resi disponibili in visura due giorni dopo l'evasione della pratica;

		<ul style="list-style-type: none"> • in entrambi i casi, le visure riportano l'informazione della modalità di attribuzione e della fonte dei codici Ateco. <p>Nella predisposizione di pratiche Registro Imprese/REA, è quindi particolarmente importante individuare una "descrizione attività" conforme allo standard Ateco e coerente con il codice dichiarato (o che s'intende dichiarare) all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Attività economica e codici ATECO</p>	<p>Esiste disallineamento tra R.I. e Agenzia Entrate</p>	<p>Si consiglia la contestualità dell'adempimento RI/AE.</p> <p>Nei casi di "disallineamento" tra codici inseriti agenzia delle entrate e descrizioni attività registro Imprese; per procedere alla correzione dei dati occorre l'inoltro da parte dell'utente, di pratiche da presentare alla Agenzia Entrate o al Registro Imprese a seconda che il disallineamento sia da imputare a "non correttezza/mancato aggiornamento" delle informazioni già dichiarate all'uno o all'altro Ente.</p> <p>Ipotesi:</p> <p>a) La visura della Camera di Commercio riporta l'attività economica in modo completo, ma il codice ATECO non è aggiornato.</p> <p>Se la visura/certificato della Camera di Commercio riporta la descrizione aggiornata dell'attività, ma il codice ATECO-RI non corrisponde all'attività e il codice ATECO comunicato all'Agenzia delle Entrate è, invece, aggiornato alle attività dichiarate al Registro delle Imprese, è sufficiente presentare una semplice richiesta di aggiornamento del codice ATECO.. Occorre scrivere e-mail a registro.impres@cs.camcom.it</p> <p>b) La visura della Camera di Commercio non riporta l'attività economica in modo completo, perché una o più attività d'impresa non sono state</p>

		<p>comunicate e di conseguenza neppure i codici ATECO-RI associati alle attività dichiarate corrispondono alle attività svolte dall'impresa</p> <p>Se la visura della Camera di Commercio non riporta l'attività di interesse dell'impresa è necessario presentare una pratica telematica di Comunicazione Unica per comunicare l'avvio dell'attività (modello I2 o S5, per le modalità di presentazione della domanda consultare il Supporto Specialistico Registro Imprese), indirizzata al Registro delle Imprese ed eventualmente anche all'Agenzia delle Entrate per comunicare il codice ATECO corrispondente, se non già comunicato in precedenza. La domanda di inizio attività deve essere accompagnata, ove previsto dalla legge vigente, dal compimento degli adempimenti preliminari necessari al suo regolare esercizio (Comunicazioni, SCIA, abilitazioni, rilascio di licenze o autorizzazioni).</p>
Attività agricola	Compilazione unicamente della sezione Attività della sede, in luogo dell'apposito riquadro Attività Agricola e senza richiesta di iscrizione nella sez. agricola (o coltivatore diretto)	
Chiusura correzioni	Nella gestione delle correzioni, spesso l'utente trascura di chiudere la correzione, dopo aver provveduto ad integrare o modificare la pratica secondo quanto richiesto dall'ufficio o inviato un messaggio .	E' importante "chiudere la correzione" per segnalare all'operatore istruttore le modifiche intervenute, con aggiunta di allegati o con reinvio della pratica
Presentazione e sottoscrizione della pratica	Invio con procura speciale o per il tramite di professionista incaricato	<p>La CCIAA di Cosenza non accetta pratiche presentate per il tramite della procura speciale eccezion fatta per la cancellazione di ditte individuali e pratiche solo PEC</p> <p>Le pratiche contenenti dati legali dell'impresa (es. cambio amministratori,</p>

		<p>comunicazione capitale versato, cancellazione) possono esser compilate e firmate sia dal professionista incaricato (con apposita dichiarazione di incarico ricevuto nel campo note) che dall'amministratore o dal c.d.a.</p> <p>Le pratiche contenenti informazioni REA, cioè sulle attività economiche, le unità locali, ecc. DEVONO essere obbligatoriamente firmate dall'amministratore/titolare firmatario.</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. 10725 del 28 novembre 2005</p>
Duplicati	<p>A volte nel caso di richiesta di correzioni/integrazioni, l'utente anziché trasmettere la pratica corretta con modalità "Reinvio" o inserire gli eventuali allegati mancanti nella pratica già inviata, procede all'invio attivando la protocollazione automatica della pratica.</p>	<p>Se viene chiesto un nuovo invio in correzione selezionare sempre la modalità REINVIO; se, invece, viene chiesto l'allegazione di nuova documentazione alla pratica esistente non effettuare la spedizione di una nuova pratica nemmeno in modalità reinvio.</p>
Trasferimenti di quote	<p>Prima della compilazione della pratica verificare sempre: il capitale deliberato, sottoscritto, versato nonché le quote di ciascun socio</p>	<p>Occorre sempre verificare la coerenza tra capitale deliberato sottoscritto e versato della società e il corrispondente capitale deliberato, sottoscritto e versato per ciascun socio affinché le somme siano coerenti</p>
Versamento del capitale sociale	<p>Mancata compilazione dell'elenco soci (modello S) per aggiornare il valore del versato delle singole quote sociali.</p>	<p>Per comunicare il versamento del capitale sociale oltre al modello S2 riq. 8 occorre compilare anche il modello S per aggiornare il valore versato di ogni singola quota sociale.</p> <p>Errore frequente: utilizzando starweb, viene indicato il capitale versato per il solo restante 75% invece del 100% così come per le quote.</p>
Cancellazione società e cessazione attività	<p>Spesso viene richiesta la cancellazione senza avere denunciato la cessazione dell'attività</p>	<p>E' necessario provvedere alla cessazione dell'attività (mod. S5) prima o contestualmente alla cancellazione (mod. S3). Si raccomanda di fare attenzione ai soggetti obbligati/legittimati alla presentazione degli adempimenti</p>